



Città di Cervaro

Provincia di Frosinone

Tel. 0776/367001 - 367169 Fax 0776/366354 C.F. 81000350603 - Piazza V. Emanuele I - Cap. 03044

sito web: www.comune.cervaro.fr.it - e-mail: info@comune.cervaro.fr.it

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 20/01/2016 DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Giovanni VENDITTELLI

OGGETTO: Determinazione a contrarre (Art. 192 D. Lgs. 267/2000) – Istituzione del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici da 2016/2017 a 2021/2022 – C.I.G. 6558357F64

L'anno 2016, il giorno 20 del mese di gennaio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 30/12/2010 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 50 c. 10, 107 c. 2 e 3 e 109 c. 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Cervaro (FR);

VISTO il provvedimento del Sindaco *pro-tempore* Dott. Angelo D'ALIESIO prot. n. 6101 del 30/05/2012 con cui sono state confermate le suddette nomine;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta n. 74 dell'8 maggio 2002, esecutiva ai sensi di legge, come successivamente modificato ed integrato;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 104 del 24/11/2015, avente ad oggetto "*PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DA APPROVARSI CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI DA 2016/2017 A 2021/2022*", esecutiva *ex lege*, il cui contenuto s'intende qui integralmente trascritto e riportato ad ogni fine di legge e motivazione;

RITENUTO, pertanto, doveroso e necessario indire una procedura concorrenziale in attuazione della predetta deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 24/11/2015;

CONSIDERATO che per garantire l'erogazione del servizio in oggetto, l'Ente deve stipulare un contratto di appalto avente oggetto un servizio, secondo quanto disposto dall'art. 3 c. 10 D. Lgs. 163/2006;

VISTI:

- l'art. 11 c. 2 D. Lgs. 163/2006, che prevede "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*";
- l'art. 107 c. 3 lett. c) del D. Lgs. 267/2000 secondo cui "*sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: ... la stipulazione dei contratti*";
- l'art. 125 c. 2 d.lgs. 163/2006, per cui "*Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10*";



Città di Cervaro

Provincia di Frosinone

Tel. 0776/367001 - 367169 Fax 0776/366354 C.F. 81000350603 - Piazza V. Emanuele I -Cap. 03044

sito web: www.comune.cervaro.fr.it - e-mail: info@comune.cervaro.fr.it

- l'art. 77 c. 1 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 31/01/2001, secondo cui *“i responsabili degli uffici e servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti”*;
- l'art. 3 c. 10 d.lgs. 163/2006, per il quale *“gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II”*;
- l'art. 20 c. 1 d.lgs. 163/2006, in forza del quale *“L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)”*;
- l'Allegato IIB, n. 17, al suddetto decreto, per il quale i contratti aventi ad oggetto *“Servizi alberghieri e di ristorazione”*, soggiacciono esclusivamente alla regole prescritte dall'art. 20 c. 1 D. Lgs. 163/2006;

RICHIAMATA autorevole e recente giurisprudenza secondo cui **il servizio di refezione scolastica è riconducibile ai servizi di cui all'allegato IIB** d.lgs. 163/2006 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7-7-2015, n. 3352);

VISTO, inoltre, l'art. 33 c. 3 *bis* d.lgs. 163/2006, secondo cui *“I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.”*;

VISTE:

- la determinazione ANAC n. 3 del 25 febbraio 2015 ove si legge che **l'art. 33 c. 3 bis, d.lgs. 163/2006** *“[...] non si applica ai contratti esclusi dal campo di applicazione del Codice, ai quali è riferito un numero limitatissimo di disposizioni dello stesso (v. parte I, titolo II del Codice) e alle concessione di servizi (art. 30 del Codice). Va tuttavia considerato che la disciplina giuridica di queste ultime unitamente a quella dei servizi dell'allegato IIB, subirà diverse modifiche per effetto del recepimento delle nuove direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE.”*;
- la determinazione ANAC n. 11 del 23 settembre 2015 secondo cui *“Devono, pertanto, ritenersi sottratti all'obbligo di acquisizione in forma aggregata gli appalti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del Codice (artt. 19-26), cui si applicano solo pochissimi articoli del medesimo, tra i quali non è contemplato, per l'appunto, l'art. 33. Tra questi sono inclusi anche i servizi di cui all'Allegato IIB, ai quali, pertanto, non si applicano le disposizioni dell'art. 33, comma 3-bis del Codice.”*;



Città di Cervaro

Provincia di Frosinone

Tel. 0776/367001 - 367169 Fax 0776/366354 C.F. 81000350603 - Piazza V. Emanuele I - Cap. 03044

sito web: www.comune.cervaro.fr.it - e-mail: info@comune.cervaro.fr.it

RITENUTO, dunque, che l'affidamento dei contratti di appalto aventi ad oggetto i servizi enucleati nell'allegato IIB del d.lgs. 163/2006 non soggiacciono alle prescrizioni di cui all'art. 33 c. 3 bis d.lgs. 163/2006;

DATTO ATTO che, nonostante il dettato dell'art. 20 c. 1 D. Lgs. 163/2006, l'Ente intende autovincolarsi esclusivamente alle norme del d.lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 menzionate, **ai soli fini applicativi**, nel presente provvedimento (cfr., *ex plurimis*, Deliberazione AVCP n. 4 del 14/01/2010 - rif. VISF/GE/09/55260);

VISTO l'art. 27 d.lgs. 163/2006, secondo cui "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti. ⁽⁷¹⁾ 2. Si applica altresì l'articolo 2, commi 2, 3 e 4. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'articolo 118.";

RICHIAMATO l'autorevole insegnamento giurisprudenziale secondo cui anche l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è soggetta all'applicazione dell'art. 27 d.lgs. 163/2006 (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. V, 15-6-2010, n. 3759; TAR Sicilia, sez. III, 6-5-2010, n. 6406; TAR Puglia, Lecce, 17-11-2010s n. 2671; TAR Lombardia, sez. I, 7-4-2009, n. 3227);

RITENUTO, pertanto, di consultare almeno cinque Operatori Economici;

RICHIAMATO, inoltre, la più consolidata elaborazione pretoria, in forza della quale "è rimessa quindi all'Amministrazione la scelta circa i termini per la presentazione delle offerte, scelta che, lungi dall'essere arbitraria, deve comunque essere effettuata seguendo i principi di cui all'art 27 dello stesso Codice, che introduce per tutte le tipologie di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori forniture e servizi esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del presente codice, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità" (cfr., *ex plurimis*, TAR Puglia Lecce, sez. II, Sent. del 30 marzo 2007);

RITENUTO, quindi, che l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte **non soggiace** ai vincoli di cui all'art. 124 d.lgs. 163/2006;

DATTO ATTO che, conseguentemente, il termine e le modalità per la ricezione di eventuali offerte saranno esplicitati nella lettera d'invito;

RICHIAMATA la determinazione dell'AVCP n. 3 del 05/03/2008, secondo cui "Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e **scuole**, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, **ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.**";



Città di Cervaro

Provincia di Frosinone

Tel. 0776/367001 - 367169 Fax 0776/366354 C.F. 81000350603 - Piazza V. Emanuele I - Cap. 03044

sito web: www.comune.cervaro.fr.it - e-mail: info@comune.cervaro.fr.it

CONSIDERATO che all'oggi:

- non è dato conoscere il numero degli utenti, e degli eventuali disabili, che saranno iscritti al servizio in oggetto il prossimo anno scolastico;
- non è dato conoscere gli orari d'ingresso e di uscita, e gli eventuali rientri pomeridiani, del prossimo anno scolastico, i quali vengono stabiliti con un breve preavviso dall'autorità scolastica;
- non è dato conoscere i luoghi d'ingresso e di uscita dei veicoli preposti al trasporto delle derrate, oltre che degli annessi e connessi, dai plessi scolastici, atteso che taluni plessi offrono più di una via d'accesso;

RILEVATO che tutto ciò non consente, alla data odierna, di individuare tutti i possibili e specifici rischi da interferenza;

RITENUTO, stante l'immediata eseguibilità della deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 24/11/2015, di dover indire in tempi brevi la presente procedura di gara senza attendere l'emanazione, da parte dell'autorità scolastica, dei provvedimenti da cui poter evincere i dati che permettano di individuare tutti i possibili e specifici rischi da interferenza;

EVIDENZIATO, tuttavia, che secondo la citata determinazione dell'AVCP n. 3 del 05/03/2008, *“il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi.”*;

VISTO l'art. 17 d.lgs. 81/2008, secondo cui *“Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”*;

RILEVATO che l'elaborazione del DUVRI, prevista dall'art. 26 d.lgs. 81/2008, non è ricompresa nelle attività non delegabili da parte del datore del lavoro;

RITENUTO, quindi, di delegare e demandare la redazione e l'applicazione del DUVRI all'aggiudicatario definitivo e che detto documento sarà allegato allo stipulando contratto;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- ❖ l'art. 34 dello schema di contratto prescrive *“Qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, occorra un aumento od una diminuzione delle prestazioni oggetto del servizio, l'appaltatore è incondizionatamente obbligato ad assoggettarvisi ed ad erogarle alle stesse condizioni previste dal presente contratto. In caso di aumento delle prestazioni, l'appaltatore è incondizionatamente obbligato ad erogarle fino alla concorrenza del quinto del prezzo, o della diversa soglia individuata dalla normativa vigente, complessivamente previsto per l'intera durata certa del contratto medesimo. L'aumento o la diminuzione delle prestazioni deve essere preventivamente autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale.”*;
- ❖ la crescente stabilizzazione, nel territorio comunale, di famiglie provenienti da altri Stati e regioni, ha determinato un incremento degli iscritti ai plessi scolastici ubicati nel territorio comunale, con conseguente incremento dei fruitori del servizio di refezione scolastico;



Città di Cervaro

Provincia di Frosinone

Tel. 0776/367001 - 367169 Fax 0776/366354 C.F. 81000350603 - Piazza V. Emanuele I - Cap. 03044

sito web: www.comune.cervaro.fr.it - e-mail: info@comune.cervaro.fr.it

- ❖ tale fenomeno rende altamente probabile l'eventualità che in futuro l'ente debba richiedere all'appaltatore di aumentare le prestazioni nei limiti fissati dalla legge e dal contratto;
- ❖ è necessario selezionare un contraente che sia in grado di garantire il pieno e perfetto espletamento non solo del servizio "ordinario" ma anche delle eventuali prestazioni "in aumento";
- ❖ l'art. 8 dello schema di contratto prevede che *"E' possibile, solo previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Municipale, il rinnovo del presente contratto esclusivamente per una volta e solo per il medesimo periodo di validità del presente contratto. E', invece, esclusa ogni proroga."*;
- ❖ un fatturato aziendale solido e cospicuo è in grado di garantire la selezione di un contraente in grado di fronteggiare positivamente eventuali richieste del comune di aumento delle prestazioni e o il rinnovo del contratto, anche e soprattutto allo scopo di evitare l'interruzione del servizio;

RITENUTO, pertanto, legittimo introdurre, tra i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria, limiti di partecipazione alla gara connessi al fatturato aziendale;

VISTO l'art. 283 c. 4 D.P.R. 207/2010, che sancisce **"Nel caso di aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso, l'AUTORITÀ che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall'articolo 284."**;

CONSIDERATO che l'utilizzo, nel *corpus* della citata norma, del termine "autorità" lascia intendere che quest'ultima può assumere la tradizionale veste monocratica, propria delle norme della contabilità di Stato;

RITENUTO, dunque, che la formulazione dell'art. 283 c. 4 D.P.R. 207/2010 sottintende l'esistenza, per la stazione appaltante, della facoltà di demandare al RUP ogni adempimento della procedura di gara, compresa l'apertura delle buste e la formazione della graduatoria;

RICHIAMATA, altresì, la più consolidata elaborazione pretoria secondo cui nelle gare da aggiudicarsi applicando il criterio del prezzo più basso **non è necessario che le operazioni di gara siano svolte da una commissione** (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, sez. IV, 23-9-2008, n. 4613; Cons. Stato, sez. V, 12-4-2007, n. 1706; T.A.R. Lombardia, Brescia, 13-1-2006, n. 42) in quanto l'eventuale nomina della stessa è *"scelta che attiene alla discrezionalità organizzativa della amministrazione"* (cfr. testualmente T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 23-10-2009, n. 2975);

DATO ATTO che il comune intende aderire e fare proprio il suddetto orientamento giurisprudenziale;

RITENUTO, per l'effetto, che **TUTTI** gli adempimenti della procedura di gara che con il presente provvedimento s'indica, compresa l'apertura delle buste e la formazione della graduatoria, saranno svolti dal sottoscritto RUP, il quale potrà eventualmente valersi dell'ausilio di personale dipendente dell'ente;

DATO ATTO, altresì, che il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la sua personale



Città di Cervaro

Provincia di Frosinone

Tel. 0776/367001 - 367169 Fax 0776/366354 C.F. 81000350603 - Piazza V. Emanuele I - Cap. 03044

sito web: www.comune.cervaro.fr.it - e-mail: info@comune.cervaro.fr.it

responsabilità, dichiara che è necessario procedere ad acquisire il servizio in oggetto nel mercato libero in quanto, alla data odierna, non risultano attive né esistenti convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il servizio in oggetto alle condizioni individuate dalla suddetta deliberazione di Giunta Municipale;

VISTO l'art. 29 c. 1 d.lgs. 163/2006, che ha disposto "*Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici [...] tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.*";

RILEVATO che l'art. 4 dell'allegato schema di contratto ha statuito che "*E' possibile, solo previa deliberazione di autorizzazione della Giunta Municipale, il rinnovo del presente contratto esclusivamente per una volta e solo per il medesimo periodo di validità del presente contratto. E', invece, esclusa ogni proroga.*";

RITENUTO, pertanto, di quantificare il valore della indicenda procedura concorrenziale, tenuto conto anche dell'eventuale rinnovo, in euro **795.573,84 IVA INCLUSA** con la precisazione che l'offerta economica dovrà riferirsi al prezzo presunto unitario **per ogni singolo pasto** quantificato in € **3.47, IVA INCLUSA**;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 03/11/2010, per cui le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore;

PRESO ATTO della necessità di acquisire il codice C.I.G.;

VISTO l'art. 3 l. 136/2010;

CONSIDERATO che gli obblighi di cui al citato art. 3 l. 136/2010 saranno adempiuti dall'Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 8 della legge 136/2010, che il Comune di Cervaro (FR), si assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che, *ex art. 147 bis D. Lgs. 267/2000*, l'emanazione del presente provvedimento è stata preceduta dal controllo di regolarità amministrativa espletato dal sottoscritto e che detto controllo sarà assicurato anche nella fase successiva all'emanazione della presente determinazione;

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale;

DATO ATTO che l'obbligo di motivazione del presente provvedimento previsto dall'art. 3 l. 241/1990 si considera assolto, per quanto concerne gli atti ed i documenti ivi menzionati e non ad esso allegati, dall'applicazione dell'istituto della motivazione per *relationem*, in quanto tali atti sono chiaramente indicati nella presente determinazione e disponibili presso l'Ente *ex artt. 10 D. Lgs. 267/2000 e 22 ss. l. 241/1990* (Cfr., *ex plurimis*, TAR Lazio Roma, sez. II, 2-10-2006, n. 9749);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva *ex lege*, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015;



Città di Cervaro

Provincia di Frosinone

Tel. 0776/367001 - 367169 Fax 0776/366354 C.F. 81000350603 - Piazza V. Emanuele I - Cap. 03044

sito web: www.comune.cervaro.fr.it - e-mail: info@comune.cervaro.fr.it

DETERMINA

- La premessa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e s'intende qui integralmente trascritta e riportata ad ogni fine di legge e motivazione;
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000:
 - Il fine che s'intende perseguire con lo stipulando contratto di appalto è il raggiungimento di interessi pubblici istituzionali del Comune di Cervaro (FR);
 - L'oggetto dello stipulando contratto è un appalto pubblico di servizio, ex art. 3 c. 10 del D. Lgs. 163/2006, consistente nell'erogazione del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici da 2016/2017 a 2021/2022, con possibilità di rinnovo;
 - La procedura di scelta del contraente è quella di cui all'art. 20 c. 1 d.lgs. 163/2006 con la precisazione che il contraente verrà selezionato applicando il criterio del prezzo più basso;
 - La forma contrattuale è la scrittura privata;
 - Le clausole essenziali sono quelle previste nella lettera d'invito, nello schema di contratto, nella presente determinazione e dalla vigente normativa;
- Di indire una procedura concorrenziale volta ad individuare il soggetto contraente che sarà chiamato ad erogare il servizio in oggetto;
- Che il valore della indicenda procedura concorrenziale, tenuto conto anche dell'eventuale rinnovo è pari ad euro **795.573,84 IVA INCLUSA**, con la precisazione che l'offerta economica dovrà riferirsi al prezzo presunto unitario **per ogni singolo pasto** quantificato in € **3.47, IVA INCLUSA**;
- Di invitare almeno cinque Operatori Economici a presentare la propria offerta;
- Che la procedura di gara si svolgerà nel rispetto di quanto previsto nella presente determinazione, nella lettera d'invito, nello schema di contratto, che assume anche valore di capitolato speciale, oltre che della vigente normativa;
- Di approvare integralmente l'allegato schema contrattuale e l'allegato schema di lettera d'invito, oltre i rispettivi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto che l'allegato schema contrattuale assume anche ed in *toto* valore di capitolato speciale;
- Che, ex art. 11 c. 4 d.lgs. 163/2006, il criterio di selezione delle offerte è quello del prezzo più basso;
- Di avocare a se, ex artt. 5 l. 241/1990 e 10 D. Lgs. 163/2006, l'integrale responsabilità del presente procedimento;
- Che **TUTTI** gli adempimenti della procedura di gara che con il presente provvedimento s'indice, compresa l'apertura delle buste e la formazione della graduatoria, saranno svolti dal sottoscritto RUP, il quale potrà eventualmente valersi dell'ausilio di personale dipendente dell'ente;
- Di dichiarare e dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 D. Lgs. 159/2011, che la presente procedura di gara, ed il conseguente avvio del servizio, è urgente al fine di consentire all'Ente di garantire tempestivamente l'erogazione del servizio in oggetto;



Città di Cervaro

Provincia di Frosinone

Tel. 0776/367001 - 367169 Fax 0776/366354 C.F. 81000350603 - Piazza V. Emanuele I - Cap. 03044

sito web: www.comune.cervaro.fr.it - e-mail: info@comune.cervaro.fr.it

- Di impegnare, *ex artt.* 183 e 191 D. Lgs. 267/2000 e 46-52 del PRINCIPIO CONTABILE N. 2 PER GLI ENTI LOCALI GESTIONE NEL SISTEMA DEL BILANCIO, Testo approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali il 18 novembre 2008, al cap. n. 135.00, codice SIOPE 1569, del bilancio di previsione per l'anno 2016, che risulta capiente e disponibile, l'importo di € 375,00 per il pagamento del contributo C.I.G. in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'espletamento della procedura in oggetto;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile *ex art.* 153 c. 5 del D. Lgs. 267/2000;
- Che si procederà all'aggiudicazione anche qualora pervenga un'unica offerta, sempre che sia ritenuta valida e conveniente per l'Ente;
- Di pubblicare il presente provvedimento, unitamente a tutti gli allegati, all'albo pretorio comunale e sul sito internet dell'Ente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 cc. 15 e 16 l. 190/2012.

F.to Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Rag. Giovanni Venditelli

Copia conforme all'originale
20/01/2016
Rag. Giovanni Venditelli